

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione 

## Soggetto Imputato

- Datore\_Lavoro\_Pubblico     Datore\_lavoro\_Privato     CSP/CSE     Dirigente     Responsabile\_Lavori  
 Committente     Preposto     RSPP     Lavoratore  
 Altro

## Esito

- Assoluzione  
 Condanna     Pena detentiva     Pena detentiva+pecuniaria     Pena pecuniaria     Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso     Risarcimento alla costruita parte civile

Altri elementi 

Quantum

1\* Grado

2\* Grado

precedente cassazione

Precedente appello

## Classificazione evento

- Infortunio     Malattia     Non riguarda un infortunio  
 Lesioni     Morte

## Soggetto leso

- Operaio     Artigiano     Impiegato     Imprenditore     Ulteriori soggetti lesi   
 Altro      Salute Sicurezza

## Fattispecie

Il lavoratore, che si trovava in quota, colto dalla necessità cogente di recarsi in bagno, si è slacciato la cintura e si è messo alla ricerca di un punto dal quale scendere avviandosi lungo alcune assi di legno posizionate lungo la campata che non erano idonee a fungere da passerella, perché troppo strette e non provviste di parapetti, e, dopo avere messo un piede in fallo, si è trovato ad insistere con il peso su di una vecchia lastra di eternit non ancora sostituita, che ha ceduto provocando la precipitazione dall'altezza di circa sette metri.

La superficie del tetto era protetta, dal basso, da reti anti-caduta, che però non potevano coprire l'intera area, a causa

della sottostante presenza di un silos, e che il punto in cui la copertura si è spaccata per il peso dell'operaio era proprio in corrispondenza della, necessitata, mancanza di rete: correlativamente, era stata prevista nel PSC la realizzazione di linee-vita, in effetti rinvenute in loco.

### Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Privato	<input type="checkbox"/> Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Ufficio
		<input type="checkbox"/> Fabbrica	<input type="checkbox"/> Altro

### Principio di diritto

Il ricorso per cassazione circa il quantum della provvisoria non è esperibile, essendo la statuizione con cui si concede la provvisoria o la relativa quantificazione insuscettibile di passare in giudicato e destinata, in quanto costituente un mero "acconto", ad essere definitivamente risolta dal giudice civile, cui è rimessa la definitiva decisione sulle conseguenze civili del reato (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n.18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486; Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014, Patricola e altro, Rv. 261054; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C. e G., Rv.261536; Sez. 4, n. 34791 del 23/06/2010, Mazzamurro, Rv. 248348).

### Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto_del_ricorso	<input type="checkbox"/> Ricorso_inammissibile		
annullamento	<input type="checkbox"/> senza rinvio	<input type="checkbox"/> con rinvio	<input type="checkbox"/> con_rinvio_ai_soli_fini_civili

### Dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in €.2.000,00 oltre accessori come per legge. Così deciso il 19.04.2017.

### Note

--

*I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.*